

Sent. 260/07
420/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il TRIBUNALE di MILANO

in composizione monocratica

Sezione IV civile

Giudice Giovanni Rollero

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla udienza del 19 ottobre 2006 ed introitata per la decisione in data 8 gennaio 2007, promossa

DA

[REDACTED] elettivamente domiciliato in via Lupetta nr. 2, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Luca Stendardi, che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione,

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] 538B
[REDACTED] 05C
[REDACTED] SE
[REDACTED] 2034

elettivamente domiciliati in via Vitali nr. 1, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Elena Gazzola Negri, che li rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTI

Oggetto: distanze legali

Conclusioni: come da atto di citazione e come da fogli allegati per i convenuti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Giuseppe Gavazzi conveniva in giudizio [redacted] ed esponeva:

- di essere proprietario dello stabile in [redacted] adiacente a quello dei convenuti, al nr. 9 della stessa via;
- che costoro avevano eseguito opere in violazione delle normativa sulle distanze e, comunque, arrecando, danni alla sua proprietà;
- che, in particolare, in sede di ristrutturazione del fabbricato al nr. 9 erano stati realizzati balconi a distanza inferiore a quella legale di cm. 75 dal confine;
- che da tali "terrazzini" erano state fatte partire condutture che scaricavano acque sul tetto di un capannone di sua proprietà, in tal modo danneggiandolo;
- che le condutture di scarico fognario del fabbricato dei convenuti, portate a distanza regolare a seguito di un precedente contenzioso, erano state ricollocate a distanza inferiore rispetto a quella minima prescritta;
- che durante l'esecuzione dei lavori nel fabbricato di proprietà [redacted] era stato fatto uso di martelli pneumatici e che era stato lesionato, per questo motivo, un "finestrone" che dava aria e luce alla costruzione al nr. 11;
- che sul confine fra le due proprietà esisteva un muro, per il quale aveva ottenuto dagli uffici comunali l'autorizzazione al sopralzo;
- che l'esecuzione di tali lavori era stata più volte ed in varie maniere ostacolata dalla sig.ra [redacted]

Su queste premesse l'attore formulava domande di riduzione in pristino per l'eliminazione o l'arretramento a distanza legale di quanto realizzato dai convenuti a distanze irregolari e chiedeva la condanna di costoro ad astenersi da ogni attività emulativa, a cessare la scarico di acque sulla copertura del capannone ed a risarcire ogni danno causato con le condotte descritte.

Con comparsa depositata all'udienza di prima comparizione, celebrata il 9 giugno 2004, si costituivano i convenuti, che erano rimessi in termini per la formulazione di una domanda riconvenzionale, alla cui proposizione non si opponeva il procuratore di parte attrice.

Nel merito, i sigg.ri [redacted] escludevano la rispondenza al vero delle circostanze di fatto asserite dall'attore e, avanzando il dubbio che il sig. [redacted] avesse proceduto all'innalzamento del muro sul confine in assenza di autorizzazioni comunali, ne chiedevano l'abbattimento.

All'udienza del 25 novembre 2004, destinata al tentativo di conciliazione delle parti, erano assegnati i termini per richieste istruttorie e produzione di documenti.

All'udienza del 15 marzo 2005 era disposta l'effettuazione di una CTU sul quesito in atti specificato.

Depositata la relazione di CTU il 28 maggio 2005, all'udienza del 21 giugno 2005 la causa era ritenuta matura per la decisione.

All'udienza del 19 ottobre 2006 le parti precisavano le conclusioni, rispettivamente, come da atto di citazione e come da fogli allegati per i convenuti e, dopo il rituale scambio degli atti finali, l'8 gennaio 2007 la causa era trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La relazione di CTU offre risposte lineari ed esaustive a tutte le questioni poste dall'attore e dai convenuti.

Ha chiarito il CTU che: 1) nella proprietà [redacted] non sono stati realizzati balconi o sporti a distanze irregolari; 2) che su tali balconi non vi sono scarichi diretti sulla copertura del capannone del sig. [redacted]; 3) che le condutture di scarico fognario dell'edificio dei convenuti sono ad una distanza regolamentare, di oltre un metro dalla proprietà dell'attore; 4) che il serramento di cui quest'ultimo lamenta il danneggiamento presenta una lesione del vetri retinato ed un certo "svergolamento", ascrivibili, tuttavia, alla carente manutenzione o all'uso disattento da parte del sig. [redacted]

Parimenti il CTU ha riscontrato che la "cancellata" installata dall'attore sul muro di confine, a seguito di una regolare denuncia di inizio attività prodotta in causa dalla difesa di parte attrice, risulta saldamente ancorata alla base del muro e che, quindi, non sussiste il pericolo di crollo della stessa.

Si noti che le conclusioni sopra sintetizzate sub 1), 2) e 3) sono state raggiunte dal CTU con il pieno assenso del CTP dello stesso attore e che l'insostenibilità della tesi di parte attrice in ordine al serramento danneggiato, ben evidenziata dal CTU, risulta confermata sol che si prenda visione della fotografia dello stesso allegata alla relazione del tecnico.

Tutte le domande di parte attrice sono, quindi, palesemente destituite di fondamento. Parimenti infondata è la domanda riconvenzionale dei convenuti, considerato che la

sopraelevazione del muro mediante una cancellata è stata realizzata dal sig. [REDACTED] conformità alle vigenti norme amministrative e senza creare alcun pericolo per l'altrui proprietà.

La soccombenza dell'attore su tutte le domande proposte in questo giudizio ne impone la condanna alla rifusione delle spese legali della controparte, liquidate come da dispositivo ed al rimborso della quota eventualmente sostenuta dai convenuti delle spese di CTU.

PQM

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

RIGETTA

tutte le domande dell'attore [REDACTED] e la domanda riconvenzionale dei convenuti M [REDACTED] hi e

CONDANNA

l'attore a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in € 910,14 per spese, € 1.473,55 per diritti, € 4.125,00 per onorari, € 699,81 per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in € 7.208,50 oltre IVA e CPA come per legge, nonché la quota eventualmente sostenuta delle spese per CTU.

Così deciso in Milano, il 15 gennaio 2007.

il Giudice
Giovanni Rollero

